

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1560

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UNGARO, DE LUCA

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di partecipazione degli elettori italiani, residenti in Stati europei non appartenenti all'Unione, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 31 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le elezioni europee del 2019 avranno luogo negli Stati membri dell'Unione europea tra il 23 e il 26 maggio 2019, come deciso unanimemente dal Consiglio dell'Unione europea nel gennaio 2018: esse rappresenteranno la nona tornata elettorale per il Parlamento europeo, la cui prima elezione risale al 1979. Per l'ultima volta parteciperà al voto il Regno Unito a causa dell'esito del *referendum* del 2016 sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione europea, conclusosi con un voto favorevole all'uscita dall'Unione europea, la cosiddetta « *Brexit* », con il 51,9 per cento, contro il 48,1 per cento che ha votato per rimanere nell'Unione europea. La legge n. 459 del

2001 sull'esercizio del diritto di voto all'estero, infatti, non si applica alle elezioni europee, che sono regolate dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Alle elezioni europee non si applica, pertanto, il sistema del voto per corrispondenza: per questo gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti negli Stati dell'Unione europea possono recarsi presso le apposite sezioni elettorali istituite *in loco* dalla rete diplomatico-consolare italiana. Si stima attualmente che, ad esempio, siano più di 700.000 i connazionali che vivono nel Regno Unito. Se a questi si aggiungono i circa 300.000 italiani residenti in Svizzera e in altri Stati europei non appartenenti all'Unione europea, sono quasi 2 milioni

gli aventi diritto al voto italiani che risiedono in Europa che quest'anno non potranno votare, a meno di non intraprendere uno scoraggiante — in termini di propensione alla partecipazione al voto — viaggio nella penisola per esercitare questa importantissima prerogativa. La pre-

sente proposta di legge modifica la normativa vigente per estendere e quindi permettere ai cittadini italiani residenti in Stati europei non appartenenti all'Unione europea il diritto di voto nelle locali sedi consolari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « della Comunità europea » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea e nel Principato del Liechtenstein, nella Confederazione svizzera, nella Repubblica di Serbia, nella Repubblica di Macedonia, nel Principato di Andorra, nella Repubblica di San Marino, nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica di Moldavia, nella Repubblica del Kosovo, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nel Regno di Norvegia, nella Repubblica di Islanda, nella Repubblica di Turchia, nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, nella Repubblica di Albania, nella Repubblica del Montenegro e nella Repubblica popolare ucraina »;

b) al quarto comma, le parole: « della Comunità europea » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea e negli Stati di cui al terzo comma del presente articolo ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano

anche per il voto dei cittadini italiani residenti nel Principato del Liechtenstein, nella Confederazione svizzera, nella Repubblica di Serbia, nella Repubblica di Macedonia, nel Principato di Andorra, nella Repubblica di San Marino, nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica di Moldavia, nella Repubblica del Kosovo, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nel Regno di Norvegia, nella Repubblica di Islanda, nella Repubblica di Turchia, nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, nella Repubblica di Albania, nella Repubblica del Montenegro e nella Repubblica popolare ucraina ».

Art. 3.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

